

L'equo compenso degli avvocati e degli altri liberi professionisti

Sommario: 1. L'impoverimento dei liberi professionisti. – 2. Il precedente del c.d. *jobs act* del lavoro autonomo e agile. – 3. La segnalazione dell'Autorità garante. – 4. La sostanziale equiparazione dell'avvocato al consumatore. – 5. La convenzione. – 6. L'oggetto della convenzione. – 7. I soggetti della convenzione. – 8. La predisposizione unilaterale della convenzione. – 9. La prova della predisposizione unilaterale della convenzione. – 10. L'equo compenso. – 11. L'equo compenso tra proporzionalità e conformità ai parametri. – 12. Le clausole vessatorie. – 13. La lista «nera» di clausole vessatorie. – 14. La tassatività della lista «nera» di clausole vessatorie. – 15. Le clausole a), b), c), contemplate nella lista «nera» di clausole vessatorie. – 16. Le clausole d), e), f), contemplate nella lista «nera» di clausole vessatorie. – 17. Le clausole g), h), i), contemplate nella lista «nera» di clausole vessatorie. – 18. La nullità parziale necessaria, e relativa. – 19. L'adattamento giudiziale. – 20. Le disposizioni del codice civile. – 21. I rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. – 22. I liberi professionisti diversi dagli avvocati. – 23. La pubblica amministrazione. – 24. Gli agenti della riscossione. – 25. Un giudizio di sintesi.

1. L'impoverimento dei liberi professionisti

Il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie», convertito con modificazioni in l. 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. decreto fiscale), all'art. 19-*quaterdecies* introduce nel corpo della l. 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», l'art. 13-*bis*, rubricato «Equo compenso e clausole vessatorie» (comma 1); estende la disciplina del comma 1, con il limite della compatibilità, ai professionisti, di cui all'art. 1 della l. 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato» (c.d. *jobs act* del lavoro autonomo e agile), anche iscritti ad ordini e collegi (comma 2); prevede che la pubblica amministrazione garantisca il principio dell'equo compenso in relazione alle

prestazioni rese dai professionisti (comma 3); statuisce infine che dall'attuazione delle disposizioni di cui si è detto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Successivamente, a pochi giorni di distanza dalla legge di conversione, la l. 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (c.d. legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 487, modifica il disposto dell'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012, ed all'art. 1, comma 488, modifica l'art. 19-*quaterdecies* del decreto fiscale, aggiungendo un comma 4-*bis*, ai sensi del quale le disposizioni dell'articolo da ultimo citato non si applicano agli agenti della riscossione.

La *ratio* del duplice intervento legislativo è chiara: si intende offrire una risposta al crescente impoverimento di una fetta significativa, specie nel meridione, dei liberi professionisti (impoverimento che si traduce talvolta in una vera e propria «proletarizzazione»)¹, per l'azione congiunta di una serie di fattori, tra i quali vanno ricordati almeno: a) la profonda crisi economica, dalla quale l'Italia fatica ad uscire; b) la perdita di immagine dei liberi professionisti in ogni ambiente sociale, dovuta a varie ragioni (si pensi ad esempio, per gli avvocati, al numero esorbitante); c) le pregresse scelte legislative in materia di c.d. liberalizzazione delle tariffe professionali, che, a voler usare un eufemismo, possono essere considerate alquanto discutibili². E siffatto impoverimento è apprezzabile non soltanto in termini economici, ma anche di erosione del potere contrattuale dei liberi professionisti nei rapporti con la clientela³. Il legislatore prende pertanto commiato dall'idea che il lavoratore autonomo sia la parte forte nei rapporti contrattuali⁴.

In altre parole, nella visione per così dire tradizionale, il lavoro autonomo intellettuale, quale espressione di un ceto professionale egemone nella società, e dominante sul mercato, non prevedeva protezioni eteronome per il pro-

¹ R. BOLOGNESI, *Proporzionalità e ragionevolezza nella pattuizione del compenso dell'avvocato e nell'evoluzione delle norme di legge e deontologiche: dalle tariffe forensi alle "tariffe di mercato"*, in *www.judicium.it*, p. 10, definisce gli avvocati come "proletariato avanzato".

² Per una puntuale analisi della liberalizzazione tariffaria vedi S. MONTICELLI, *Regole e mercato nella disciplina convenzionale del contratto d'opera professionale*, in *Contr. impr.*, 2016, p. 521 ss.; ID., *L'equo compenso dei professionisti fiduciari: fondamento e limiti di una disciplina a vocazione rimediale dell'abuso nell'esercizio dell'autonomia privata*, in corso di pubblicazione in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, p. 3 ss. delle bozze.

³ Così, con riferimento all'intera categoria dei lavoratori autonomi, C. SCOGNAMIGLIO, *Il c.d. jobs act dei lavoratori autonomi: verso un'ulteriore articolazione della categoria del contratto?*, in *Corr. giur.*, 2017, p. 1184.

⁴ M. CORTI e A. SARTORI, *La legge sul lavoro e lo smart working. La quarta riforma del pubblico impiego. Le nuove linee guida sui tirocini*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, III, p. 93.

fessionista: si era in presenza di un diritto dei soggetti formalmente eguali, in cui trovava applicazione la regola *qui dit contractuel dit juste*: invece, «il lavoro autonomo di nuova generazione, diversamente da quello tradizionale, non esprime un social tipo predominante – data anche la crisi della classe media – né appare in grado di autotutelarsi sul mercato a fronte di contraenti forti, come imprese e pubbliche amministrazioni, connotandosi, al contrario, secondo i caratteri della dipendenza economica e soffrendo vincoli e regole non sempre eque, imposte dal committente»⁵. Infatti, «i percorsi professionali dei lavoratori autonomi sono sempre più spesso associati a insicurezza del lavoro, discontinuità del reddito, deficit nello sviluppo delle competenze e limitato accesso al sistema della sicurezza sociale»⁶.

Con particolare riguardo all'avvocato, questi è un libero professionista che «si è visto almeno negli ultimi tre lustri attaccato da ogni lato, e non solo dalla crisi economica», e che «sente, a livello generale di categoria, una decrescente protezione e una legittimazione di ruolo sempre più svuotata e svilita»⁷: il ceto forense è «ridotto allo stremo»⁸, essendo «liberi i poteri forti di approfittarsi degli avvocati»⁹, mercè l'imposizione di convenzioni «capestro» recanti compensi sovente irrisori.

Ad un inventario dei problemi, e ad un commento delle soluzioni, che l'art. 19-*quaterdecies* del decreto fiscale e l'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012, come modificati dalla legge di bilancio 2018, pongono all'attenzione dell'interprete, sono dedicate le considerazioni che seguono.

⁵ Così, A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, I, p. 173 ss. (il brano tra virgolette è a p. 174 s.). Vedi anche ID., *La legge di tutela del lavoro autonomo: profili introduttivi*, in L. FIORILLO e A. PERULLI (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Torino, 2018, p. 11.

⁶ R. SEMENZA e A. MORI, *La crescita del lavoro autonomo e le nuove sfide sociali*, in G. ZILIO GRANDI e M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e agile*, Milano, 2018, p. 14.

⁷ F. TOSCHI VESPASIANI, *La "giusta Mercedes": il compenso dell'avvocato ai tempi della liquidità delle professioni*, in *Studium iuris*, 2018, p. 187.

⁸ R. BOLOGNESI, *Proporzionalità e ragionevolezza nella pattuizione del compenso dell'avvocato e nell'evoluzione delle norme di legge e deontologiche*, cit., p. 10. Di «categoria distrutta» parla D. CONDELLO, *Con il "ritocco" dei nuovi compensi professionali legali alle prese con l'adeguamento delle parcelle*, in *Guida dir.*, Dossier, n. 2/2014, p. 6.

⁹ G. SCARSELLI, *Note sulla riforma degli ordinamenti professionali e sui parametri per la liquidazione dei compensi forensi*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 70. Vedi anche D. CONDELLO, *Con il "ritocco" dei nuovi compensi professionali*, cit., p. 6.

2. Il precedente del c.d. *jobs act* del lavoro autonomo e agile

Onestà intellettuale impone di ricordare che, nel corso del 2017, la politica era già intervenuta in favore della classe dei liberi professionisti, per combattere l'impoverimento della stessa. Si intende fare riferimento al citato *jobs act* del lavoro autonomo e agile, che dedica alcune norme al lavoro autonomo, norme passate per lo più sotto silenzio nell'opinione pubblica, che è stata attratta invece dalla neonata disciplina del lavoro subordinato agile. Peraltro, il *jobs act* del lavoro autonomo e agile non costituisce un organico statuto del lavoro autonomo, ma delinea soltanto un quadro normativo minimo comune, a valenza generale¹⁰.

Occorre peraltro evidenziare che queste norme, che vengono qui sommariamente esaminate, si applicano ad un universo assai composito¹¹, e cioè a tutti i lavoratori autonomi, e non soltanto ai liberi professionisti, iscritti ad ordini e collegi oppur no, con la sola esclusione degli imprenditori, anche piccoli, come dispone l'art. 1 del *jobs act* del lavoro autonomo e agile¹².

Orbene, l'art. 2 del *jobs act* del lavoro autonomo e agile estende la disciplina portata dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (disciplina più volte modificata), con il limite della compatibilità, e con salvezza dell'applicazione di disposizioni più favorevoli, alle transazioni commerciali tra: a) lavoratori autonomi e imprese; b) lavoratori

¹⁰S. GIUBBONI, *Il jobs act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge 81/2017*, in *Giorn. dir. lav.*, 2017, pp. 483, 491.

¹¹Così, A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, cit., p. 178; ID., *La legge di tutela del lavoro autonomo*, cit., p. 7; ID., *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, in *Lav. dir.*, 2017, p. 267.

¹²Sul punto, cfr. F. TOFFOLETTO, *Agenti imprenditori, non lavoratori autonomi*, in M. BRUSATERRA e C. VALSIGLIO (a cura di), *Jobs act autonomi, Guida operativa alle novità della legge 81/2017*, Suppl. n. 3/2017 a *Il Sole 24 ore*, p. 7; A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, cit., p. 177 ss.; ID., *la legge di tutela del lavoro autonomo*, cit., p. 7 ss.; O. RAZZOLINI, *Jobs act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L'ambito di applicazione della legge n. 81/2017*, in L. FIORILLO e A. PERULLI (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, cit., pp. 13 ss., 18 ss., 22 ss.; M. PALLINI, *Gli incerti confini dell'ambito di applicazione dello statuto del lavoro autonomo*, in G. ZILIO GRANDI e M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, cit., pp. 239 ss., 244 ss.; F.M. PUTATURO DONATI, *Agenti e jobs act degli autonomi: contraddittorietà sistematiche e incertezze applicative*, *ivi*, p. 253 ss.; G. ZILIO GRANDI e M. BIASI, *Introduzione: la "coda" del jobs act o la "testa" del nuovo diritto del lavoro?*, *ivi*, p. 6; G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, I, p. 370 ss.; L. FAILLA, *Sulla disciplina del lavoro autonomo*, in *Lav. giur.*, 2017, p. 734.

autonomi e amministrazioni pubbliche; c) lavoratori autonomi. Si tratta quindi di un ambito di applicazione «multilivello», che ricomprende tanto i rapporti tra soggetti privati omogenei (lavoratore autonomo/lavoratore autonomo) o eterogenei (lavoratore autonomo/impresa), quanto i rapporti tra un soggetto privato ed uno pubblico (lavoratore autonomo/pubbliche amministrazioni)¹³.

Ancora, l'art. 3, comma 4, del *jobs act* del lavoro autonomo e agile reca una disposizione dall'incisivo impatto sistematico¹⁴, in quanto estende la disciplina portata dall'art. 9, rubricato «Abuso di dipendenza economica», della l. 18 giugno 1998, n. 192, recante «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive», con il limite della compatibilità¹⁵, ai rapporti contrattuali di lavoro autonomo, di cui all'art. 1 dello stesso *jobs act* del lavoro autonomo e agile, e cioè ai rapporti correnti tra imprese e lavoratori autonomi: resta invece aperto il problema dell'applicabilità del citato art. 9 ai rapporti correnti tra pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi¹⁶. E si ricordi che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l. n. 192 del 1998, l'abuso di dipendenza economica può consistere, tra l'altro, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose: ad esempio, determinazione di un compenso non equo e non adeguato¹⁷.

Tanto l'art. 2, quanto l'art. 3, comma 4, del *jobs act* del lavoro autonomo e agile equiparano espressamente il lavoratore autonomo al c.d. imprenditore debole: la debolezza contrattuale si manifesta così secondo forme e moda-

¹³ M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, in G. ZILIO GRANDI e M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, cit., p. 268; G. ZILIO GRANDI e M. BIASI, *Introduzione*, cit., p. 6 s.

¹⁴ Così, P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, in *Corr. giur.*, 2018, p. 218.

¹⁵ Sul punto, cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*, cit., p. 378 nt. 24. *Contra*, sorprendentemente, G. CAVALLINI, *Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del "nuovo" diritto civile a servizio del lavoro autonomo*, in G. ZILIO GRANDI e M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, cit., p. 285, secondo cui non vi sarebbe alcuna clausola di compatibilità.

¹⁶ Vedi P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 228.

¹⁷ Ampiamente sul punto A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, cit., p. 187; ID., *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, cit., p. 274; G. CAVALLINI, *Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del "nuovo" diritto civile a servizio del lavoro autonomo*, cit., p. 295 s.; P.P. FERRARO, *Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in discussione in materia di tariffe professionali*, in G. ZILIO GRANDI e M. BIASI (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, cit., pp. 330, 341 ss.

lità diverse, rispetto al passato¹⁸. La teoria del c.d. terzo contratto (peraltro, assai discussa, e niente affatto pacifica in dottrina) deve prendere atto di ciò¹⁹; in altre parole, gli studiosi non possono non constatare che, con il *jobs act* del lavoro autonomo e agile, la teoria del terzo contratto si caratterizza «per l'inclusione di un nuovo inquilino»²⁰, il lavoratore autonomo. Vi è finanche chi ipotizza un'ulteriore articolazione della categoria del contratto: a fianco del terzo contratto vi sarebbe il quarto contratto (tra lavoratori autonomi, da un lato, ed imprese o pubbliche amministrazioni, dall'altro lato) ed il quinto contratto (tra lavoratori autonomi)²¹.

L'art. 3, comma 1, del *jobs act* del lavoro autonomo e agile prevede un (piccolo) elenco (vi è da credere, tassativo)²² di clausole che si considerano abusive²³, e come tali prive di effetto: il legislatore si è palesemente ispirato alla direttiva 1993/13/CEE²⁴ (più che al codice del consumo)²⁵, e non a caso parla di clausole abusive (e non vessatorie), e di clausole prive di effetto (e non nulle). Vi è da credere che le clausole abusive siano in realtà nulle²⁶; che la nullità sia speciale, c.d. di protezione, e sia disciplinata dall'art. 36, commi 1 e 3, c. cons., applicabile per analogia. Se così fosse, si sarebbe in presenza di un ennesimo atto della progressiva espansione dell'ambito di applicazione del codice del consumo, che ormai governa non soltanto i rapporti tra professionisti e consumatori (si pensi alle c.d. microimprese: cfr. ad es. gli artt. 18 e 19 c. cons.).

¹⁸ C. SCOGNAMIGLIO, *Il c.d. jobs act dei lavoratori autonomi*, cit., p. 1184.

¹⁹ Richiamano la tematica del terzo contratto A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, cit., p. 184; ID., *La legge di tutela del lavoro autonomo*, cit., p. 7; ID., *Le tutele civilistiche: il ritardo nei pagamenti; le clausole e le condotte abusive (artt. 2 e 3)*, in L. FIORILLO e A. PERULLI (a cura di), *Il jobs act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, cit., pp. 28 s., 35; ID., *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, cit., pp. 267, 272; M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 267; G. CAVALLINI, *Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del "nuovo" diritto civile a servizio del lavoro autonomo*, cit., p. 286.

²⁰ Così, A. PERULLI, *Le tutele civilistiche*, cit., p. 29.

²¹ C. SCOGNAMIGLIO, *Il c.d. jobs act dei lavoratori autonomi*, cit., p. 1184.

²² *Contra*, G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*, cit., p. 378.

²³ Sul punto, cfr. le giuste critiche di M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 280 ss.

²⁴ A.C. SCACCO, *Clausole abusive: anche per gli autonomi il modello della gross disparity (con qualche dubbio)*, in M. BRUSATERRA e C. VALSIGLIO (a cura di), *Jobs act autonomi*, cit., p. 17.

²⁵ Così, invece, S. GIUBBONI, *Il jobs act del lavoro autonomo*, cit., p. 485.

²⁶ M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 282.

Nell'art. 3, comma 1, del *jobs act* del lavoro autonomo e agile il legislatore non si cura di precisare se intenda riferirsi soltanto alle clausole predisposte unilateralmente dal contraente forte (denominato committente), od anche alle clausole oggetto di trattative tra committente e lavoratore autonomo: nel silenzio del legislatore, pare preferibile la seconda soluzione. In questo senso milita, forse, anche un argomento che si può trarre dal tenore letterale della norma: nella clausola abusiva, di cui si dirà tra un momento, *sub c)*, vi è un riferimento alle parti che concordano termini di pagamento. Concordare, quale verbo transitivo, vocabolario della lingua italiana alla mano, vuol dire (anche) stabilire di comune accordo: e ciò fa pensare ad una trattativa tra le parti, e non ad una predisposizione unilaterale. Ma l'argomento, fondato sull'interpretazione meramente letterale della norma, è indubbiamente fragile.

Le clausole abusive contemplate nell'elenco sono tre, e precisamente: a) clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (c.d. *ius variandi*: all'interprete vengono in mente, ad es., l'art. 33, comma 2, lettera m, c. cons., e l'art. 118 TUB)²⁷; b) clausole che, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa (ed anche, vi è da credere, una prestazione periodica)²⁸, attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto stesso senza un congruo preavviso (all'interprete vengono in mente, ad es., l'art. 33, comma 2, lettera h, c. cons., e l'art. 9, comma 2, della l. n. 192 del 1998, che parla di interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto; ma vedi anche l'art. 2237, comma 1, c.c.)²⁹; c) clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento (ad es., c.d. *pro forma*). Quest'ultima clausola – forse superflua: il disposto dell'art. 2 del *jobs act* del lavoro autonomo e agile sembra in grado di apprestare una tutela soddisfacente per il libero professionista³⁰ – pone un problema di coordinamento con il disposto degli artt. 4, comma 3, e 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 231 del 2002³¹: prevale la normativa portata dall'art. 3, comma 1,

²⁷ Sul punto, vedi le perplessità di A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, cit., p. 189 s.; ID., *Le tutele civilistiche*, cit., p. 41 s.; M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 276.

²⁸ A.C. SCACCO, *Clausole abusive*, cit., p. 18; M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 277.

²⁹ Richiama l'attenzione dell'interprete su quest'ultima norma A.C. SCACCO, *Clausole abusive*, cit., p. 18.

³⁰ A.C. SCACCO, *Clausole abusive*, cit., p. 18.

³¹ Sul punto, cfr. M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., pp. 269 ss., 274 s.

del *jobs act* del lavoro autonomo e agile, dato che la disciplina del d.lgs. n. 231 del 2002 (non soltanto è anteriore ma) è applicabile in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 2 del *jobs act* del lavoro autonomo e agile³².

L'art. 3, comma 2, del *jobs act* del lavoro autonomo e agile, rubricato non a caso «clausole e condotte abusive», statuisce che si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta: evidentemente, il rifiuto del committente presuppone la richiesta del lavoratore autonomo di stipulare per iscritto il contratto³³, sicché la norma disciplina un'ipotesi di forma non *ad substantiam*³⁴ o *ad probationem*, ma – se così si può dire – *ad transparentiam*³⁵. L'aggettivo abusivo vuol dire, semplicemente, illecito, *contra ius*, ed è impiegato impropriamente³⁶: per assonanza con le clausole abusive, si parla nella norma di condotte abusive (rubrica) e di rifiuto abusivo (testo). La norma è peraltro incompleta (il legislatore avrebbe dovuto individuare il contenuto minimo essenziale del contratto, da stipulare in forma scritta)³⁷; e si applica tanto nell'ipotesi in cui il contratto venga concluso, quanto nell'ipotesi in cui il contratto non venga concluso (all'esito del rifiuto di stipulare per iscritto)³⁸.

L'art. 3, comma 3, del *jobs act* del lavoro autonomo e agile reca una statuizione assolutamente superflua, se interpretata, come sembra doveroso, nel senso che la norma non apporti innovazione alcuna al vigente sistema della responsabilità: nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati. È da escludere, infatti, che la norma possa essere letta nel senso che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il danno

³² Vedi M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 278, che giunge a conclusioni che coincidono con quelle illustrate nel testo, se ben si intende.

³³ M. PALLINI, *Gli incerti confini dell'ambito di applicazione dello statuto del lavoro autonomo*, cit., p. 242. Diversamente, M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 279 s., sostiene che la norma presuppone o una richiesta del lavoratore autonomo o un obbligo negoziale o legale di stipulare il contratto per iscritto.

³⁴ S. GIUBBONI, *Il jobs act del lavoro autonomo*, cit., p. 485. *Contra*, se ben si intende, M. GIORGETTI, *Jobs act degli autonomi e smart working*, Pisa, 2017, pp. 15, 17.

³⁵ Cfr. P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 218.

³⁶ S. GIUBBONI, *Il jobs act del lavoro autonomo*, cit., p. 485.

³⁷ P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 218; A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, cit., p. 188; ID., *Le tutele civilistiche*, cit., p. 39 s.; ID., *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, cit., p. 274 s.

³⁸ M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 279.

risarcibile sia *in re ipsa*, senza che il lavoratore autonomo debba provare alcunché³⁹. E l'interprete si chiede allora quali danni siano mai risarcibili, nell'ipotesi di cui al comma 2⁴⁰.

Altre norme a tutela del lavoratore autonomo sono portate dal *jobs act* del lavoro autonomo e agile, specie in materia fiscale (cfr. gli artt. 8 e 9) e processuale (cfr. l'art. 15): ma sulle stesse non è il caso di soffermarsi in questa sede.

3. La segnalazione dell'Autorità garante

Alle norme del *jobs act* del lavoro autonomo e agile, ed in particolare ai citati artt. 2 e 3, si richiama l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella sua segnalazione al decreto fiscale (AS1452-Misure contenute nel testo di conversione del d.l. n. 148 del 2017-decreto fiscale) del 24 novembre 2017.

L'Autorità sostiene che l'intervento normativo in parola determina un'ingiustificata inversione di tendenza rispetto all'importante ed impegnativo processo di liberalizzazione delle professioni, in atto da oltre un decennio, ed a favore del quale l'Autorità si è costantemente pronunciata, in quanto la reintroduzione di prezzi minimi cui si perviene attraverso la previsione *ex lege* del principio dell'equo compenso finisce per limitare confronti concorrenziali tra gli appartenenti alla medesima categoria, piuttosto che tutelare interessi della collettività. Pertanto, le disposizioni sull'equo compenso, per quanto circoscritte a determinate tipologie di rapporti contrattuali (clienti forti, e pubblica amministrazione), non sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale, né rispondono al principio di proporzionalità, in quanto hanno l'effetto di eliminare in radice il confronto concorrenziale.

Tanto premesso, l'Autorità sottolinea come l'esigenza di far fronte ad eventuali squilibri contrattuali possa trovare adeguata risposta in altri strumenti di cui già dispone l'ordinamento; in particolare, la recente disciplina del *jobs act* del lavoro autonomo e agile, di cui agli artt. 2 e 3, può soddisfare le esigenze di tutela nei confronti dei clienti forti in situazioni di eventuale squili-

³⁹D. MEZZACAPO, *Lavoro autonomo, coordinato ed etero-organizzato (jobs act)*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg.*, ***** , Milanofiori Assago, 2017, p. 214.

⁴⁰A.C. SCACCO, *Clausole abusive*, cit., p. 18, rileva come in mancanza di forma scritta, ove il contratto abbia avuto regolare esecuzione, non dovrebbero sussistere danni, ovvero i danni dovrebbero essere di minima entità. Vedi anche M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 283.

brio contrattuale; pertanto, l'inserimento della nuova disciplina portata dal decreto fiscale, che si muove sulla stessa linea, non risulta neppure necessaria.

La conclusione cui perviene l'Autorità è impietosa: l'art. 19-*quaterdecies* del decreto fiscale, in quanto idoneo a reintrodurre nell'ordinamento un sistema di tariffe minime, peraltro esteso all'intero settore dei servizi professionali, non risponde ai principi di proporzionalità concorrenziale, oltre a porsi in stridente controtendenza con i processi di liberalizzazione che, negli anni più recenti, hanno interessato l'ordinamento italiano anche nel settore delle professioni regolamentate.

Questi assunti lasciano a dir poco perplessi⁴¹. Con particolare riguardo agli artt. 2 e 3 del *jobs act* del lavoro autonomo e agile, va sottolineato che alcuna innovazione reca in realtà l'art. 2, per ciò che concerne i liberi professionisti. Infatti, l'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 231 del 2002 espressamente equipara gli imprenditori ed i liberi professionisti, in quanto statuisce che si intende per imprenditore ogni soggetto esercente un'attività economica o una libera professione, sicché l'intera disciplina portata da tale d.lgs. si applicava ai liberi professionisti, ancor prima dell'entrata in vigore del *jobs act* del lavoro autonomo e agile⁴². Analoga statuizione non è contenuta nella l. n. 192 del 1998: ciò nonostante, secondo un corposo orientamento dottrinale (la giurisprudenza non risulta essersi espressamente pronunciata in proposito)⁴³, l'art. 9 di tale legge si applicava anche ai liberi professionisti⁴⁴. Se si condivide, come sembra doveroso, siffatto orientamento dottrinale, si può affermare che alcuna reale innovazione reca l'art. 3, comma 4, del *jobs act* del lavoro autonomo e agile, considerato che la disciplina portata dall'art. 9 della

⁴¹ Cfr. S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 19 ss. delle bozze, che parla di una posizione fortemente preconcepita dell'Autorità. *Contra*, G. FONDERICO, *Introiti professionali: clausole vessatorie, denunce sempre valide*, in AA.VV., *La conversione in legge del decreto fiscale*, in *Guida dir.*, Dossier, n. 1/2018, p. 94, ad avviso del quale il legislatore ha realizzato proprio quell'effetto che l'Autorità voleva scongiurare, confermando così la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalla stessa.

⁴² Costatazione diffusa: vedi ad esempio S. GIUBBONI, *Il jobs act del lavoro autonomo*, cit., p. 484; P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 218 nt. 3; A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, cit., p. 182; ID., *Le tutele civilistiche*, cit., pp. 31, 39; M. PALLINI, *Gli incerti confini dell'ambito di applicazione dello statuto del lavoro autonomo*, cit., p. 251; M. MATTIONI, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, cit., p. 266; M. CORTI e A. SARTORI, *La legge sul lavoro autonomo e lo smart working*, cit., p. 94.

⁴³ Analogo rilievo in M. PALLINI, *Gli incerti confini dell'ambito di applicazione dello statuto del lavoro autonomo*, cit., p. 250; G. CAVALLINI, *Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del "nuovo" diritto civile a servizio del lavoro autonomo*, cit., p. 292.

⁴⁴ Sul punto, si rinvia a S. MONTICELLI, *Regole e mercato nella disciplina convenzionale del contratto d'opera professionale*, cit., pp. 525 ss., 529 ss., 533 ss., 541 ss., 544 ss.

l. n. 192 del 1998 si applicava ai liberi professionisti, ancor prima dell'entrata in vigore del *jobs act* del lavoro autonomo e agile: anche se è innegabile che la consacrazione legislativa di siffatta tesi dottrinale rappresenta un passo in avanti⁴⁵. Pertanto, l'affermazione dell'Autorità, secondo cui l'esigenza di tutela del libero professionista potrebbe trovare adeguata risposta nella recente disciplina degli artt. 2 e 3 del *jobs act* del lavoro autonomo e agile, non può essere condivisa, dato che la stessa disciplina non è innovativa né in tema di ritardi di pagamento, né in tema di abuso di dipendenza economica (ma soltanto in tema di clausole e condotte abusive).

Ma su di un punto gli assunti dell'Autorità colgono nel segno: proprio perché il decreto fiscale si muove sulla stessa linea del *jobs act* del lavoro autonomo e agile, in tema di tutela dei liberi professionisti, sarebbe stato necessario, o quanto meno opportuno, un coordinamento tra le due normative, che appaiono invece alquanto slegate l'una dall'altra.

4. La sostanziale equiparazione dell'avvocato al consumatore

Si può adesso entrare nel vivo dell'argomento, e cioè passare a trattare dell'equo compenso per le attività professionali degli avvocati (e degli altri liberi professionisti).

Si è detto che l'art. 19-*quaterdecies*, comma 1, del decreto fiscale inserisce nel corpo della l. n. 247 del 2012 l'art. 13-*bis*, le cui disposizioni sono modificate dalla legge di bilancio 2018. Tale norma, rubricata «Equo compenso e clausole vessatorie», «costruisce un sistema simile a quanto è stato predisposto per il consumatore con il codice del consumo»⁴⁶, e segna la sostanziale equiparazione dell'avvocato al consumatore: il legislatore parafrasa infatti la disciplina di tutela dettata dal codice del consumo per il consumatore (cfr. specialmente gli artt. 33 ss.), e la adatta, ora con maggiore ora con minore perizia, alle necessità ed alle peculiarità della professione forense⁴⁷.

L'«espansione» della disciplina consumerista segna così un'ulteriore tappa: dopo aver messo un piede nell'area delle microimprese (cfr., ad esempio,

⁴⁵ A. PERULLI, *Il jobs act degli autonomi*, cit., p. 185 ss.; ID., *Le tutele civilistiche*, cit., p. 35 s. Vedi anche M. PALLINI, *Gli incerti confini dell'ambito di applicazione dello statuto del lavoro autonomo*, cit., p. 251; diversamente orientato appare G. CAVALLINI, *Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del "nuovo" diritto civile a servizio del lavoro autonomo*, cit., p. 291.

⁴⁶ F. MANCINI, *Il professionista intellettuale e l'assicurazione della responsabilità civile*, Napoli, 2018, p. 41.

⁴⁷ Vedi *infra*, § 12 ss., e gli autori citati nelle note corrispondenti.

gli artt. 18 e 19 c. cons.) e dei lavoratori autonomi (cfr., ad esempio, il citato art. 3, comma 1, del *jobs act* del lavoro autonomo e agile), occupa in forze, con il decreto fiscale, il terreno degli avvocati (e degli altri liberi professionisti). Insomma, il legislatore sembra intenzionato a costruire, intorno alla figura ed al modello di tutela del consumatore, una sorta di statuto del contraente debole (statuto peraltro alquanto diversificato, alla luce dei peculiari profili di debolezza di ciascun contraente). I teorici del terzo contratto non possono trascurare siffatta scelta di politica legislativa.

Naturalmente, soltanto il trascorrere del tempo dirà se tale scelta sia stata opportuna, o no. Sia consentito sin d'ora ipotizzare che si è trattato di una scelta per così dire necessitata: il legislatore non ha le capacità tecnico-giuridiche per costruire una apposita tutela per gli avvocati (e per gli altri liberi professionisti), ed allora copia, o se si preferisce manipola, la disciplina, di matrice europea, del consumatore.

L'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012 assume rilevanza non soltanto sul terreno squisitamente civilistico, ma anche su quello del diritto del lavoro, in quanto ripropone con forza all'attenzione degli studiosi della materia il delicato e dibattuto tema dell'applicabilità dell'art. 36, comma 1, Cost. anche ai lavoratori autonomi, quali gli avvocati e gli altri liberi professionisti⁴⁸.

5. La convenzione

L'art. 13-*bis*, comma 1, della l. n. 247 del 2012 determina l'ambito di applicazione di tale norma nei termini che seguono: il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'art. 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge stessa, in favore di imprese bancarie o assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 13-*bis*, con riferimento al caso in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

Il campo di applicazione dell'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012 è pertanto

⁴⁸ Cfr. sul punto, in termini non coincidenti, P.P. FERRARO, *Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in discussione in materia di tariffe professionali*, cit., p. 330 s.; ID., *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 221; G. LAURINI, *Notariato ed equo compenso*, in *Not.*, 2017, p. 617; F. TOSCHI VESPASIANI, *La "giusta Mercedes"*, cit., p. 189 s. (con riferimento al disegno di legge).

così delimitato: si deve trattare di a) convenzioni, b) aventi ad oggetto lo svolgimento di attività forense, c) stipulate tra avvocati e imprese bancarie e assicurative, e grandi imprese, d) predisposte unilateralmente da tali imprese.

Prendendo le mosse dal punto a), l'interprete si imbatte immediatamente in una difficoltà, e cioè il significato da attribuire al termine convenzione. Com'è noto, il codice civile conosce il contratto, e non la convenzione, fuorché per ipotesi del tutto estranee alla materia in discorso (le convenzioni matrimoniali): il termine convenzione è palesemente atecnico.

Nella prassi degli affari, peraltro, vengono denominate convenzioni quei contratti – che potrebbero essere qualificati come normativi – che disciplinano una pluralità indeterminata di futuri contratti d'opera professionale, ovvero di futuri incarichi professionali che il cliente – generalmente, un litigante abituale come banche o compagnie di assicurazione – conferirà al legale c.d. convenzionato o fiduciario: pertanto, a fianco della convenzione vi è il singolo contratto d'opera professionale.

Peraltro, prima della liberalizzazione delle tariffe professionali, le convenzioni, oltre a rappresentare una prassi non particolarmente diffusa, si limitavano in genere a prevedere che l'avvocato si obbligava a non superare i minimi tariffari nelle parcelle da presentare al cliente a seguito degli incarichi professionali ricevuti, e a non assumere incarichi professionali in danno del cliente stesso. Dopo la liberalizzazione, le convenzioni hanno conosciuto un autentico boom, ed il loro contenuto si è arricchito di innumerevoli previsioni, che disciplinano sin nei più minuti dettagli ogni profilo dei futuri rapporti professionali (e non soltanto il compenso)⁴⁹.

Vi è da credere che il legislatore abbia adoperato scientemente un termine comunemente impiegato nella prassi, intendendo fare riferimento alle convenzioni quali contratti normativi: ne consegue che non è soggetto alla disciplina dell'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012 il contratto stipulato tra l'avvocato ed il cliente avente ad oggetto un singolo determinato incarico professionale, giudiziale o stragiudiziale⁵⁰. In questo senso milita anche il disposto dell'art. 13-*bis*, comma 5, lettera h), che considera vessatoria la clausola che prevede che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente, anche agli incarichi pendenti o non definiti o non fatturati: il legislatore si riferisce inequivocabilmente alle convenzioni quali contratti normativi.

⁴⁹ Sul punto, vedi S. MONTICELLI, *Regole e mercato nella disciplina convenzionale del contratto d'opera professionale*, cit., p. 523 ss.; ID., *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 5 ss. delle bozze.

⁵⁰ A questa conclusione perviene anche S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 10 s. delle bozze.

La scelta compiuta dal legislatore è tutt'altro che irragionevole: l'avvocato che stipula il singolo contratto d'opera professionale con il cliente (magari occasionale), in vista di un singolo determinato incarico, giudiziale o stragiudiziale, si pone per lo più su di un piano di sostanziale parità con il cliente, e cioè non versa normalmente in quello stato di debolezza, in cui si trova l'avvocato che stipula la convenzione con un litigante abituale, come le banche o le compagnie di assicurazione⁵¹.

Naturalmente, se si condividono questi assunti, resta aperto il problema della disciplina da applicare ad ipotesi «ibride», di confine⁵². Si pensi a quelle convenzioni che rinviando a future pattuizioni *inter partes* per la determinazione del compenso dell'avvocato per le controversie di ammontare particolarmente elevato (ad esempio, oltre € 10.000.000,00): il rapporto professionale viene così regolato dalla convenzione, fatta eccezione per il compenso, oggetto di apposito accordo. L'avvocato resta sicuramente la parte debole, ma il compenso non è determinato dalla convenzione (sul punto, si rinvia a quanto si dirà a proposito della convenzione in parte predisposta unilateralmente dall'impresa, ed in parte oggetto di trattative tra l'impresa e l'avvocato)⁵³.

6. L'oggetto della convenzione

Venendo al punto b), indicato nel § che precede, la convenzione ha ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'art. 2, commi 5 e 6, primo periodo, della l. n. 247 del 2012, e quindi: l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali; l'attività professionale di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato.

Gli indicati commi hanno ad oggetto non tutte le attività che l'avvocato può in astratto svolgere, ma soltanto quelle che si possono definire in senso lato esclusive⁵⁴. Occorre chiedersi, allora, se le convenzioni che abbiano ad

⁵¹ S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 11 delle bozze.

⁵² Per l'esame ad es. dell'ipotesi del c.d. *beauty contest* si rinvia a S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti intellettuali*, cit., p. 11, testo e nt. 6, delle bozze.

⁵³ Vedi *infra*, § 8.

⁵⁴ Cfr., con riguardo all'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, F. MANCINI, *L'attività e il compenso dell'avvocato nella nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, in

oggetto anche attività diverse da quelle in senso lato esclusive rientrano o no – si intende, anche con riguardo a tali attività diverse – nell’ambito di applicazione dell’art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012. Ove si desse risposta negativa al quesito, vi è da credere che la norma sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza formale, di cui all’art. 3, comma 1, Cost., in quanto l’avvocato che stipulasse convenzioni aventi ad oggetto soltanto attività in senso lato esclusive sarebbe tutelato maggiormente, rispetto all’avvocato che stipulasse convenzioni aventi ad oggetto anche attività in senso lato esclusive (la prassi non sembra conoscere, invece, l’ipotesi di convenzioni che abbiano ad oggetto soltanto attività in senso lato non esclusive).

Un’altra considerazione si impone. Si è detto che la convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di attività anche in forma associata o societaria: pertanto, è tutelato dall’art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012 anche colui che assume la qualità di imprenditore, come ad esempio lo studio professionale associato, «ogni qualvolta al profilo personale dell’attività svolta si affianchino un’organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti ed un’ampiezza di locali adibiti all’attività, tali che il fattore organizzativo e l’entità dei mezzi impiegati sovrastino l’attività professionale»⁵⁵ (e ciò distingue il citato art. 13-*bis* dal *jobs act* del lavoro autonomo e agile, inapplicabile agli imprenditori)⁵⁶.

7. I soggetti della convenzione

Passando al punto c), indicato in precedenza⁵⁷, la convenzione è stipulata da un avvocato iscritto all’albo⁵⁸ (o da un’associazione tra avvocati o da una società tra avvocati), da una parte, e da un’impresa bancaria o da un’impresa assicurativa o da un’impresa non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole imprese o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e quindi da una c.d. grande impresa, dall’altra parte. Precisamente, ai sensi dell’art. 2, comma 1,

Nuove leggi civ. comm., 2013, p. 1389 ss.; E. SACCHETTINI, *Stragiudiziale continuativa, serve l’iscrizione all’albo*, in *Guida dir.*, n. 6/2013, p. 72 s.

⁵⁵ G. SANTORO-PASSARELLI, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*, cit., p. 371.

⁵⁶ Vedi *retro*, § 2.

⁵⁷ Cfr. *retro*, § 5.

⁵⁸ Richiama l’attenzione sul punto L. CARBONE, *L’equo compenso dei liberi professionisti: le novità della legge bilancio 2018*, in *www.quotidianogiuridico.it*, p. 2.

dell'allegato alla raccomandazione, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera € 50.000.000,00, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera € 43.000.000,00. Superfluo aggiungere che all'impresa bancaria o all'impresa assicurativa si applica l'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012, anche se per avventura l'impresa stessa dovesse rientrare nella categoria delle PMI: la norma è inequivoca in tal senso.

La scelta operata dal legislatore di includere nell'ambito di applicazione dal citato art. 13-*bis* le sole convenzioni stipulate con le imprese bancarie, le imprese assicurative, e le grandi imprese (i c.dd. clienti forti)⁵⁹ ha la sua *ratio*: soggetti diversi da quelli indicati non sono generalmente litiganti abituali, e non ricorrono quindi alla stipula di convenzioni; nei loro confronti, l'avvocato non versa normalmente in uno stato di debolezza⁶⁰. Non appare condivisibile, allora, l'assunto secondo cui siffatta limitazione dell'area di operatività del principio dell'equo compenso si concreterebbe in una grave disparità di trattamento non solo tra i liberi professionisti, ma tra tutti i cittadini, in violazione del disposto dell'art. 3, comma 1, Cost.⁶¹.

8. La predisposizione unilaterale della convenzione

Infine, si deve procedere ad esaminare il punto d), indicato in precedenza⁶²: le convenzioni sono unilateralmente predisposte dall'impresa bancaria o dall'impresa assicurativa o dalla grande impresa. Così recita l'art. 13-*bis*, comma 1, ultima parte, della l. n. 247 del 2012, la cui previsione è per così dire rafforzata dal successivo comma 3, ai sensi del quale le convenzioni si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese bancarie o dalle imprese assicurative o dalle grandi imprese, salva la prova contraria, l'onere della quale incombe ovviamente sulle imprese stesse.

⁵⁹ F. TOSCHI VESPASIANI, *La "giusta Mercedes"*, cit., p. 191; L. CARBONE, *L'equo compenso dei liberi professionisti*, cit., p. 1 s.; A. NICCOLI, *La disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie a tutela del professionista (contraente debole)*, in *Gazz. forense*, 2018, p. 17; L. BIARELLA, *Equo compenso esteso a tutti i professionisti ... con numerosi limiti ed incertezze!*, in *www.altalex.com*, p. 2; P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 226. Di "grandi clienti" preferisce parlare R. BOLOGNESI, *Proporzione e ragionevolezza nella pattuizione del compenso dell'avvocato e nell'evoluzione delle norme di legge e deontologiche*, cit., p. 9.

⁶⁰ S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 9 delle bozze.

⁶¹ Così, invece, G. LAURINI, *Notariato ed equo compenso*, cit., p. 617.

⁶² Vedi *retro*, § 5.

Affinché trovi applicazione la disciplina portata dall'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012, pertanto, è necessario che la convenzione sia predisposta unilateralmente dall'impresa bancaria o dall'impresa assicurativa o dalla grande impresa, senza che l'avvocato abbia potuto esercitare influenza sul contenuto della stessa; se invece la convenzione è nella sua interezza oggetto di trattative tra le parti, la norma in parola è inapplicabile⁶³. La convenzione può essere tanto un contratto standard o per adesione – e questa è indubbiamente l'ipotesi più frequente – quanto un contratto predisposto dall'impresa appositamente per una singola operazione con un singolo avvocato. Da questo punto di vista, la soluzione elaborata dal legislatore coincide perfettamente con quella, di matrice europea, dell'art. 34, comma 4, c. cons.

Il legislatore non si cura invece di chiarire cosa avvenga in ipotesi di convenzione che sia in parte predisposta unilateralmente dall'impresa bancaria o dall'impresa assicurativa o dalla grande impresa, ed in parte oggetto di trattative tra l'impresa ed il legale: si tratta, nel linguaggio consumerista, della c.d. negoziazione parziale. Fermo restando che l'onere della prova della negoziazione parziale incombe sull'impresa, si possono immaginare in astratto varie soluzioni. Le più plausibili sono due: trova applicazione il criterio della prevalenza, e cioè si valuta globalmente la convenzione al fine di stabilire se alla stessa, in forza del criterio della prevalenza, possa essere attribuita, o no, la qualità di contratto unilateralmente predisposto dall'impresa (questa è la soluzione della direttiva 1993/13/CEE); si valuta se la singola clausola della convenzione, sottoposta all'attenzione del giudice, sia stata predisposta unilateralmente dall'impresa, o invece sia stata oggetto di specifica trattativa, senza necessità di procedere ad alcuna valutazione globale (questa è la soluzione dell'art. 34, comma 4, c. cons.). Insomma, la valutazione può essere condotta o con riferimento all'intera convenzione, o con riguardo alla singola clausola della convenzione stessa.

Il tenore testuale dell'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012, che dovrebbe guidare l'interprete nella scelta tra le varie soluzioni, è tutt'altro che rassicurante. Il comma 1 fa pensare ad una valutazione globale, complessiva, dell'intera convenzione, al fine di stabilire se alla stessa possa essere attribuita, o no, la qualità di contratto predisposto unilateralmente dall'impresa. Il comma 7 (norma peraltro inutile, a seguito della modificazione del disposto dei commi 5 e 6, operata dalla legge di bilancio 2018: di tale norma si dirà in seguito)⁶⁴ fa pensare invece ad una valutazione clausola per clausola della con-

⁶³ *Contra*, se ben si intende, F. MANCINI, *Il professionista intellettuale e l'assicurazione della responsabilità civile*, cit., p. 41.

⁶⁴ Vedi *infra*, § 13.

venzione, al fine di stabilire se alla singola clausola possa essere attribuita, o no, la qualità di clausola predisposta unilateralmente dall'impresa.

La prima soluzione sembra preferibile: l'interprete considera la convenzione nella sua globalità, al fine di accertare se la stessa sia stata unilateralmente predisposta dall'impresa; in ipotesi affermativa, la circostanza che una singola clausola sia stata oggetto di specifica trattativa non fa perdere alla convenzione la qualità di contratto unilateralmente predisposto.

9. La prova della predisposizione unilaterale della convenzione

Si è detto⁶⁵ che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l. n. 247 del 2012, le convenzioni si presumono (presunzione relativa) unilateralmente predisposte dalle imprese bancarie o dalle imprese assicurative o dalle grandi imprese, salva la prova contraria, l'onere della quale incombe ovviamente sulle stesse imprese.

Non merita consenso l'opinione di chi ritiene che questa norma sarebbe «sfuggita al cassino del legislatore», ed apparirebbe «distonica con l'intero impianto normativo»⁶⁶: essa completa logicamente il disposto del comma 1. Quanto alle conseguenze del raggiungimento della prova di cui al comma 3, se l'impresa prova che la convenzione non è stata unilateralmente predisposta l'art. 13 della l. n. 247 del 2012 non trova applicazione, senza che si possa giungere a differenti conclusioni argomentando in base ad una pretesa invalidità della non meglio identificata rinuncia dell'avvocato alla tutela riconosciutagli da tale articolo⁶⁷.

La soluzione elaborata dal legislatore nell'art. 13, comma 3, della l. n. 247 del 2012 diverge da quella dell'art. 34, comma 5, c. cons.: infatti, secondo l'opinione prevalente, l'onere di provare la presenza delle trattative, e quindi l'assenza della predisposizione unilaterale, incombe sul professionista in ipotesi di contratto standard o per adesione; invece, l'onere di provare l'assenza delle trattative, e quindi la presenza della predisposizione unilaterale, incombe sul consumatore in ipotesi di contratto predisposto dal professionista appositamente per una singola operazione. Pertanto, l'avvocato si vede riconosciuta una tutela più intensa, rispetto al consumatore, in quanto sia in caso di

⁶⁵ Vedi il § che precede.

⁶⁶ Così, S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 24 delle bozze.

⁶⁷ Nel senso criticato si esprime S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 24 delle bozze, con specifico riferimento alla pattuizione di un compenso non equo.

contratto (= convenzione) standard o per adesione, sia in caso di contratto (= convenzione) predisposto dall'impresa appositamente per una singola operazione con un singolo avvocato, l'onere della prova incombe sull'impresa stessa.

Ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 7, della l. n. 247 del 2012 (norma, di cui si dirà in seguito⁶⁸, ormai svuotata di utilità), non costituiscono prova della specifica trattativa (ed approvazione), di cui al comma 5⁶⁹, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte. Questa norma, pur essendo dettata per la specifica trattativa (= l'assenza di predisposizione unilaterale) di cui al comma 5, e non per la specifica trattativa (= l'assenza di predisposizione unilaterale) di cui al comma 3, si applica anche a quest'ultima, in forza di un'elementare operazione di interpretazione estensiva, o al più analogica. Del resto, anche la dottrina e la giurisprudenza, che hanno modo di occuparsi dell'art. 34, comma 4, c. cons., guardano con occhio estremamente critico, e con grande scetticismo, alla dichiarazione, inserita nel contratto, con la quale il consumatore riconosce, genericamente, che il contratto è stato oggetto di trattative.

10. L'equo compenso

Si è proceduto⁷⁰ ad individuare l'ambito di applicazione dell'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012. Si deve adesso passare ad esaminare la disciplina portata da tale norma, che può essere idealmente scomposta in due settori, e precisamente: a) equo compenso e b) clausole vessatorie⁷¹ (con l'avvertenza che i due settori sono strettamente connessi tra loro).

In ordine al punto a), l'art. 13-*bis*, comma 2, della l. n. 247 del 2012 stabilisce che, ai fini di tale articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai (nella versione originaria della norma,

⁶⁸ Vedi *infra*, § 13.

⁶⁹ Sul punto, cfr. *infra*, § 13.

⁷⁰ Vedi *retro*, § 5 ss.

⁷¹ S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 10 delle bozze. *Contra*, F. TOSCHI VESPASIANI, *La "giusta Mercede"*, cit., p. 191, e L. CARBONE, *L'equo compenso dei liberi professionisti*, cit., p. 3, ad avviso dei quali la clausola che determina un compenso non equo sarebbe vessatoria.

prima della modifica operata dalla legge di bilancio 2018: tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia, adottato ai sensi del comma 6 di tale articolo (il d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37)⁷².

Il comma in esame, nella parte in cui considera equo il compenso qualora sia proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, sembra riecheggiare l'art. 2233, comma 2, c.c., secondo cui la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera (mentre non fa cenno al decoro della professione, pure contemplato nella norma da ultimo citata).

Non può peraltro tacersi una evidente improprietà in cui incorre il legislatore, allorché fa riferimento, oltre che al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale, anche alla quantità ed alla qualità del lavoro «svolto». È palese, infatti, che nel giudicare l'equità del compenso determinato dalla convenzione si deve tener conto della quantità e della qualità del lavoro da svolgere, come individuate dalla convenzione, oltre che del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale parimenti da svolgere, come individuati dalla convenzione, in quanto la convenzione è un contratto normativo, come si è detto in precedenza⁷³, che disciplina una pluralità indeterminata di futuri contratti d'opera. Così, ad esempio, può venire in considerazione se il lavoro e la prestazione da svolgere, come individuati dalla convenzione, sono costituiti da un contenzioso di tipo ripetitivo e seriale, caratterizzato dalla semplicità delle questioni giuridiche e fattuali da trattare e dall'assenza di contrasti giurisprudenziali, oppure no: non a caso, per i liberi professionisti che svolgono attività per gli agenti della riscossione vi è una disciplina *ad hoc*, portata dall'art. 1, comma 488, della legge di bilancio 2018, di cui si dirà⁷⁴.

A voler ritenere diversamente, si sarebbe in presenza di una clausola della convenzione – quella che determina il compenso – la cui legittimità o illegittimità verrebbe a dipendere da circostanze fattuali sopravvenute, e cioè la quantità e la qualità del lavoro in punto di fatto svolto dall'avvocato, e il contenuto e le caratteristiche della prestazione legale in punto di fatto svolta dallo stesso, in forza dei contratti d'opera stipulati a valle della convenzione. Insomma, si sarebbe in presenza di un'anomala ipotesi di c.d. nullità sopravve-

⁷² L. CARBONE, *I nuovi parametri forensi*, in *Foro it.*, 2018, III, c. 71, e ID., *Avvocati: i nuovi parametri forensi in Gazzetta Ufficiale*, in *www.quotidianogiuridico.it*, p. 4, lamenta con ragione la mancanza di ogni riferimento all'art. 13-bis della l. n. 247 del 2012 nel d.m. n. 37 del 2018.

⁷³ Vedi *retro*, § 5.

⁷⁴ Vedi *infra*, § 24.

nuta, in quanto il giudizio sulla legittimità oppure no della clausola della convenzione resterebbe per così dire «sospeso» sino al sopravvenire di circostanze fattuali (lavoro svolto, prestazione legale svolta), dipendenti dai singoli contratti d'opera stipulati a valle della convenzione stessa, circostanze fattuali tali da consentire il giudizio stesso: e ciò contrasterebbe non soltanto con i principi che governano la nullità contrattuale, ma anche con il breve termine (24 mesi) che l'art. 13-*bis*, comma 9, della l. n. 247 del 2012 prevedeva per l'esperimento dell'azione di nullità (il comma 9 è stato peraltro abrogato dalla legge di bilancio 2018)⁷⁵.

Superfluo aggiungere che se dalla convenzione, come talora avviene, non siano desumibili la quantità e la qualità del lavoro da svolgere, ed il contenuto e le caratteristiche della prestazione legale parimenti da svolgere, il criterio della proporzionalità finisce per essere sostanzialmente inutilizzabile (per vero, la quantità del lavoro da svolgere non è indicata pressoché mai nella convenzione, in quanto il cliente non intende in genere assumere alcuna obbligazione in ordine al numero ed alla periodicità degli incarichi che andrà a conferire all'avvocato)⁷⁶.

Il «cuore» dell'art. 13-*bis*, comma 2, della l. n. 247 del 2012, e cioè quello che, come «criterio decisivo»⁷⁷, «peserà di più»⁷⁸, è secondo la maggior parte degli scrittori la statuizione secondo cui il compenso è considerato equo qualora sia conforme ai (nel tenore originario della norma, come si ricordava poc'anzi: tenga conto dei) parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia (il d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018). Evidente l'intenzione della legge di bilancio 2018 di accrescere la tutela dell'avvocato, rispetto al decreto fiscale: essere conforme ai parametri è un *quid pluris*, rispetto a tener conto dei parametri stessi⁷⁹.

Il decreto del Ministro della Giustizia, com'è noto, nel dettare i parametri per la liquidazione dei compensi, prevede peraltro dei valori medi, che secondo i casi possono essere diminuiti ovvero aumentati, tant'è che nella pras-

⁷⁵ Sul punto, cfr. *infra*, § 18.

⁷⁶ S. MONTICELLI, *Regole e mercato nella disciplina convenzionale del contratto d'opera professionale*, cit., pp. 524 s., 537; ID., *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., pp. 7, 25 delle bozze.

⁷⁷ Così, S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 17 delle bozze. Vedi anche E. SACCHETTINI, *Entra in scena la tabella 25-bis, divisa in tre fasi*, in *Guida dir.*, n. 21/2018, p. 45.

⁷⁸ G. FONDERICO, *Introiti professionali*, cit., p. 93.

⁷⁹ G. FONDERICO, *Introiti professionali*, cit., p. 93; P.P. FERRARO, *Professioni intellettuali e abuso di dipendenza economica*, cit., p. 226 nt. 47; F. TOSCHI VESPASIANI, *La "giusta Mercedes"*, cit., p. 191; A. NICCOLI, *La disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie a tutela del professionista*, cit., p. 17.

si si parla impropriamente di compensi minimi, medi e massimi. Il compenso è pertanto equo ove conforme, secondo i casi, al valore minimo ovvero a quello medio ovvero a quello massimo, previsti dal decreto del Ministro della Giustizia. Il valore minimo finirebbe così per rappresentare una sorta di soglia⁸⁰, di linea di confine, ovvero di «calibro minimo»⁸¹, al di sotto del quale il compenso non potrebbe essere considerato equo, tant'è che si sostiene che all'abolizione della regola dell'inderogabilità dei minimi tariffari farebbe seguito una misura – quella portata dall'art. 13-*bis* in parola – di effetto pratico equivalente⁸², e cioè un ritorno ai minimi tariffari inderogabili⁸³: il decreto del Ministro della Giustizia sarebbe inderogabile *in peius* in danno dell'avvocato, ed esprimerebbe un principio di ordine pubblico economico (di protezione)⁸⁴.

11. L'equo compenso tra proporzionalità e conformità ai parametri

La lettura congiunta delle due statuizioni, portate dall'art. 13-*bis*, comma 2, della l. n. 247 del 2012 (compenso equo inteso come proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, *recte* da svolgere, ed al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale parimenti da svolgere, da un lato, e compenso equo inteso come conforme ai parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia – il d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 –, e quindi ai valori minimi o medi o massimi, dall'altro lato), è tutt'altro che semplice.

Vi è da credere che l'interprete, al fine di stabilire se il compenso deter-

⁸⁰ C. CARRARO, *Professione intellettuale forense tra concorrenza ed equo compenso*, in *Foro it.*, 2017, V, c. 359, testo e nt. 15.

⁸¹ Così, S. MONTICELLI, *Regole e mercato nella disciplina convenzionale del contratto d'opera professionale*, cit., p. 546 (anteriamente al decreto fiscale); ID., *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., pp. 17, 23 delle bozze.

⁸² G. CARRARO, *Professione intellettuale forense tra concorrenza ed equo compenso*, cit., c. 359; L. CARBONE, *L'equo compenso dei liberi professionisti*, cit., p. 2. *Contra*, G. LAURINI, *Notariato ed equo compenso*, cit., p. 618; S. MONTICELLI, *Regole e mercato nella disciplina convenzionale del contratto d'opera professionale*, cit., p. 547 (anteriamente al decreto fiscale). Non limpido il pensiero di F. TOSCHI VESPASIANI, *La "giusta Mercedes"*, cit., p. 191 s. (con riferimento al disegno di legge), e di A. NICCOLI, *La disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie a tutela del professionista*, cit., p. 16.

⁸³ Vedi *retro*, § 3, nonché G. FONDERICO, *Introiti professionali*, cit., p. 93; F. MANCINI, *Il professionista intellettuale e l'assicurazione della responsabilità civile*, cit., p. 40.

⁸⁴ S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 17 s. delle bozze.

minato nella convenzione sia equo, debba procedere nel modo che segue: individuati il valore minimo e quello massimo portati dal decreto del Ministro della Giustizia (operazione generalmente non difficile), determina il compenso, ricompreso tra il minimo ed il massimo, che sia proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, *recte* da svolgere, ed al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale parimenti da svolgere (operazione più delicata), giungendo così a quantificare il compenso equo⁸⁵.

Naturalmente, se dalla convenzione non sono desumibili lavoro da svolgere e prestazione legale parimenti da svolgere, il criterio della proporzionalità è sostanzialmente inutilizzabile, ed all'interprete non resta che quantificare il compenso equo mercè il ricorso ai valori medi⁸⁶.

Non si può escludere che il compenso determinato dalla convenzione sia considerato in parte equo (ad es., per quanto concerne i giudizi innanzi il Giudice di Pace ed il Tribunale), ed in parte non equo (ad es., per quanto concerne i giudizi innanzi la Corte di Appello e la Corte di Cassazione). Si avrebbe allora un'ipotesi di nullità parziale⁸⁷ delle clausole della convenzione che determinano il compenso.

Sono peraltro ipotizzabili ipotesi – con ogni probabilità, marginali – in cui il *modus operandi* testè delineato potrebbe non essere soddisfacente: l'interprete individua il valore minimo e quello massimo portati dal decreto del Ministro della Giustizia, ma ritiene che, tenendo conto della quantità e della qualità del lavoro svolto, *recte* da svolgere, e del contenuto e delle caratteristiche della prestazione legale parimenti da svolgere, il compenso equo debba essere inferiore al valore minimo ovvero – caso, vi è da credere, di scuola, più unico che raro – superiore al massimo, portati dal decreto del Ministro della Giustizia. Ci si chiede, allora, se l'interprete possa quantificare un compenso equo inferiore al valore minimo (ad esempio, in ipotesi di contenzioso assolutamente ripetitivo e seriale, caratterizzato dalla semplicità delle questioni di diritto e di fatto da trattare, e dall'assenza di contrasti giurisprudenziali)⁸⁸, ovvero addirittura superiore al valore massimo, portati dal decreto del Ministro della Giustizia.

La risposta affermativa andava sicuramente accolta, alla luce del tenore

⁸⁵ In questo senso sembra orientato anche S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 18 delle bozze.

⁸⁶ Soltanto in questo senso si può condividere l'assunto di S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 18 s. delle bozze, secondo il quale sarebbe esigua la possibilità di discostarsi al ribasso dai valori medi espressi dal decreto del Ministro della Giustizia.

⁸⁷ Vedi *infra*, § 18.

⁸⁸ *Contra*, S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 18 s. delle bozze.

originario della norma, secondo cui, come si è ricordato⁸⁹, l'interprete doveva determinare il compenso semplicemente tenuto conto, e cioè avendo preso in considerazione, i parametri portati dal decreto del Ministro della Giustizia. Ben più delicata è la risposta, alla luce del tenore vigente della norma, secondo cui l'interprete deve determinare un compenso che sia conforme ai parametri portati dal decreto del Ministro della Giustizia.

La norma, nella sua formulazione originaria, fissava un criterio principale (la proporzionalità), cui affiancava in posizione subordinata un altro criterio (il tener conto dei parametri). La norma, nella sua formulazione attuale, fissa due criteri di pari grado (la proporzionalità, da un lato, e la conformità ai parametri, dall'altro)⁹⁰, che generalmente coesistono senza problemi, ma che in talune ipotesi – con ogni probabilità, marginali – possono divergere. In caso di divergenza, occorre stabilire se dare prevalenza al criterio della proporzionalità, o invece al criterio della conformità ai parametri. La prima opzione sembra preferibile, anche se ciò porta ad una lettura della norma che in sostanza «sterilizza» gli effetti della modifica apportata dalla legge di bilancio 2018 con la sostituzione delle parole «tenuto conto dei» con le parole «conforme ai».

In favore di siffatta interpretazione, si possono addurre due argomenti. Il primo: se il legislatore della legge di bilancio 2018 avesse voluto incentrare l'equo compenso sul criterio di conformità ai parametri, avrebbe potuto eliminare il criterio di proporzionalità, ma ben si è guardato dal farlo. Il secondo: l'art. 13-*bis*, comma 10, della l. n. 247 del 2012, di cui si dirà⁹¹, statuisce che il giudice, accertata la non equità del compenso, determina il compenso tenendo conto dei parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia, e non in conformità ai parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia (sembra allora ragionevole interpretare il comma 2 alla luce del comma 10)⁹².

La circostanza che il d.m. n. 37 del 2018 abbia modificato, tra gli altri, gli artt. 4, 12, e 19 del d.m. n. 55 del 2014, ed abbia posto così un «freno» ovvero un «argine» alla discrezionalità del giudice nella liquidazione giudiziale del compenso, in quanto è «vietato» al giudice stesso di scendere sotto il valore minimo⁹³, non sembra poi rilevante ai fini che qui interessano.

⁸⁹ Vedi il § precedente.

⁹⁰ *Contra*, gli autori citati nel § che precede, che sostengono che il criterio principale sia espresso dalla conformità ai parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia.

⁹¹ Vedi *infra*, § 19.

⁹² *Contra*, S. MONTICELLI, *L'equo compenso dei professionisti fiduciari*, cit., p. 18 delle bozze.

⁹³ Così, L. CARBONE, *I nuovi parametri forensi*, cit., c. 70; ID., *Avvocati*, cit., pp. 2, 4; E. SACCHETTINI, *Entra in scena la tabella 25-bis, divisa in tre fasi*, cit., p. 45.

Alla luce di quanto sin qui sostenuto, è evidente che l'art. 13-*bis* della l. n. 247 del 2012 non segna in alcun modo un ritorno ai minimi tariffari inderogabili.

Può aggiungersi che l'integrazione *ex art.* 13-*bis*, comma 10, della l. n. 247 del 2012 è cogente, e rappresenta un rimedio alla condotta *contra legem* tenuta dal cliente – predisposizione di una convenzione recante un compenso non equo –, e cioè un rimedio «all'esercizio distorto dell'autonomia privata, in danno del non predisponente»⁹⁴. Al di là di siffatta situazione patologica (e dell'ipotesi di abuso di dipendenza economica)⁹⁵, la pattuizione di un compenso inferiore al valore minimo portato dal decreto del Ministro della Giustizia è legittima, alla luce del disposto dell'art. 13, commi 3 e 6, della l. n. 247 del 2012 (e cfr. anche l'art. 2233 c.c.), anche se può costituire violazione dei precetti deontologici del decoro e della correttezza, ad es. in caso di sistematica pattuizione di compensi irrisori al fine dell'accaparramento della clientela: la integrazione contemplata dal citato comma 6 è suppletiva, ed ha luogo soltanto «quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta», e «in ogni caso di mancata determinazione consensuale» del compenso stesso⁹⁶.

Ancora, la disciplina dell'equo compenso «mostra di perseguire istanze di tutela riferibili in via pressoché esclusiva alla posizione del singolo prestatore d'opera intellettuale», quale contraente debole, «e non, invece, nell'interesse dell'intera categoria professionale», laddove il sistema dei minimi tariffari inderogabili «consapevolmente perseguiva l'obiettivo di protezione dell'interesse categoriale contro pratiche concorrenziali suscettibili di compromettere gli equilibri contrattuali acquisiti per l'intera categoria»⁹⁷.

⁹⁴ S. MONTICELLI, *Regole e mercato nella disciplina convenzionale del contratto d'opera professionale*, cit., pp. 3, 24 delle bozze.

⁹⁵ Sul punto, cfr. P.P. FERRARO, *Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in discussione in materia di tariffe professionali*, cit., p. 341.

⁹⁶ Vedi G. CARRARO, *Riflessioni su professione intellettuale forense, liberalizzazione dei compensi e disciplina contrattuale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, II, p. 178; G. SCARSELLI, *Note sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 305 ss.; D. CONDELLO, *Nel codice civile la «pietra miliare» per il calcolo*, in *Guida dir.*, Dossier, n. 2/2014, p. 16.

⁹⁷ Così, P.P. FERRARO, *Le deleghe sulle professioni organizzate in ordini e collegi e le proposte in discussione in materia di tariffe professionali*, cit., p. 341.